CAMERA DEI DEPUTATI N. **4201-C**

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 19 maggio 1999

(Relatore: **CANGEMI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1º ottobre 1997 (v. stampato Camera n. 4201)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 16 dicembre 1998 (v. stampato Senato n. 215-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 aprile 1999

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANZI, MICHELE DE LUCA, PIZZINATO, BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI, BUCCIARELLI, TAPPARO, BEDIN

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 aprile 1999

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge n. 4201, approvata in sede deliberante dalla Commissione Lavoro del Senato il 1º ottobre 1997, ritorna all'esame dell'Assemblea dopo essere stata da essa approvata, con modifiche, il 16 dicembre 1998. Il Senato, infatti, è nuovamente intervenuto sul provvedimento con una modifica di carattere tecnico all'articolo 2, consistente nell'adeguamento al 1999 della clausola di copertura finanziaria, in conseguenza del protrarsi dell'*iter* parlamentare.

Il provvedimento, quindi, è stato nuovamente esaminato dalla XI Commissione della Camera in sede referente, che lo ha licenziato il 29 aprile 1999 nell'identico testo del Senato, non essendo stati presentati emendamenti.

Per l'illustrazione delle disposizioni della proposta di legge rinvio alla relazione svolta in quest'Aula il 14 dicembre 1998.

Resta il rammarico per il fatto che non si siano realizzate le condizioni per il trasferimento in sede legislativa. Auspico, in ogni caso, che si possa giungere all'approvazione del provvedimento con la massima celerità, considerato anche che i possibili destinatari dei benefici di legge sono, ormai, in grandissima parte, persone di età avanzata: ciò attiene ad un profilo umano della questione che non può lasciare indifferenti.

Luca CANGEMI, *relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).	*(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).*
1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	*Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
(Copertura finanziaria).	*(Copertura finanziaria).*
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 « Occupazione » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico*.